

Sulle somme per risarcimento danni si applica l'IVA?

di [Fabio Carriolo](#)

Pubblicato il 4 Settembre 2019

Il sistema impositivo italiano punta ad attribuire, in generale, una rilevanza reddituale (con la conseguente soggezione ad IRPEF od IRES) a una vasta gamma di “entrate” che hanno la caratteristica di incrementare la ricchezza (capacità contributiva) di ciascuno. Che dire però delle somme che si qualificano non come “nuova ricchezza”, bensì quale reintegrazione/sostituzione di redditi, erogate in base a specifiche pattuizioni contrattuali, ovvero a decisioni giurisdizionali? Sotto il profilo strettamente giuridico, occorre considerare che si verificano varie fattispecie di entrate astrattamente non rilevanti redditualmente, perché derivanti da risarcimenti, indennizzi, ovvero da accordi transattivi: sono però ipotesi da verificare caso per caso, perché la loro rilevanza o irrilevanza reddituale non è cosa scontata.

In un precedente articolo, avevamo già trattato del tema "[Risarcimento del danno: imposte sui redditi e IVA](#)". Nell'articolo di oggi analizziamo di nuovo la questione del **trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di risarcimento**, e in particolare l'applicazione o meno dell'IVA, in base alle più recenti indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Aspetti generali sulla tassazione di somme a titolo di risarcimento

La prassi ufficiale dell'amministrazione finanziaria (risoluzione n. 356/E del 7.12.2007) ha precisato che **le “erogazioni” di natura risarcitoria assumono rilevanza reddituale (e quindi sono tassabili) se effettivamente vanno a sostituire dei redditi non conseguiti**, reintegrando – per l'appunto – il “danno” consistente nella loro mancata percezione (art. 6 TUIR).

È insomma **tassato il “lucro cessante”**, che si riflette sul reddito del soggetto.

Invece il **“danno emergente”** (cioè la reintegrazione economica di un danno subito al patrimonio) **non è soggetto ad imposizione**.

Al di là del *nomen*, però, è necessario che la natura risarcitoria venga accertata in concreto.

In particolare la sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 6754 del 19.3.2010, ha disconosciuto la clausola contenuta in un verbale di conciliazione (che esplicitamente confermava la natura risarcitoria dell'importo riconosciuto), cassando con rinvio la sentenza di merito e richiedendo alla CTR, a prescindere dalla qualificazione della clausola operata dalle parti, di ricostruire la volontà dei contraenti secondo le regole sull'interpretazione dei contratti (art. 1362, c.c.).

Affermata quindi in linea di principio la rilevanza dei “risarcimenti” ai fini delle imposte sui redditi (perlomeno per la parte riferibile al lucro cessante), rimane da verificare quale sia il loro eventuale trattamento IVA.

Danno emergente o lucro cessante?

Il danno patrimoniale viene distinto in **danno emergente** e **lucro cessante**, ipotesi che **ricevono un differente trattamento fiscale**.

Danno emergente

Il concetto di *danno emergente* si riferisce a **ogni diminuzione patrimoniale provocata dall'illecito o dall'inadempimento**.

Si tratta, in generale, di una perdita di utilità già presenti nel patrimonio del danneggiato:

- mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore,
- spese sostenute per rimuovere inesattezze della prestazione,
- temporanea impossibilità di godere del bene,
- danni provocati alla persona o ai beni del creditore.

Lucro cessante

È invece *lucro cessante* **il mancato guadagno patrimoniale che si sarebbe dovuto conseguire se l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta o in mancanza della lesione**.

Trattamento fiscale del risarcimento: un caso di giurisprudenza

In coerenza con quanto affermato sopra (**danno emergente non tassabile; lucro cessante tassabile**), la risoluzione n. 106/E del 22.4.2009 ha fatto leva sulla giurisprudenza di legittimità ¹, secondo la quale **le indennità sono soggette a imposizione soltanto se dirette a reintegrare la mancata percezione di “redditi”, e non se intendono riparare pregiudizi di altra specie.**

Il relazi

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti,
per i professionisti, ogni piano di
abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento